

295.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa</b> (Trasmissione di documenti) .. . . .	7647	(Modificazioni apportate in sede di conversione) .. . . .	7620
<b>Assemblea parlamentare della UEO</b> (Trasmissione di documenti) .. . . .	7646	(Articoli del relativo decreto-legge) .. . . .	7621
<b>Atti normativi comunitari</b> (Assegnazione a Commissioni) .. . . .	7645	<b>Disegno di legge di conversione n. 1711 (approvato dal Senato) n. 3551:</b>	
<b>Disegno di legge di conversione S. 1648 (approvato dal Senato) n. 3430:</b>		(Articolo unico) .. . . .	7629
(Articolo unico) .. . . .	7605	(Modificazioni apportate in sede di conversione) .. . . .	7630
(Modificazioni apportate in sede di conversione) .. . . .	7606	(Articoli del relativo decreto-legge) .. . . .	7637
(Articoli del relativo decreto-legge) .. . . .	7607	(Emendamenti ed articolo aggiuntivo) .. . . .	7639
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi) .. . . .	7612	<b>Missioni valedoli nella seduta antimeridiana del 12 gennaio 1994</b> .. . . .	7645
<b>Disegno di legge S. 1660 (approvato dal Senato) n. 3520:</b>		<b>Proposta di legge n. 3482 (Articolo unico)</b> .. . . .	7625
(Articoli) .. . . .	7619	<b>Proposte di legge</b> (Annunzio) .. . . .	7645

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



*DISEGNO DI LEGGE: S. 1648. — CONVERSIONE IN  
LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15  
NOVEMBRE 1993, N. 453, RECANTE DISPOSIZIONI IN  
MATERIA DI GIURISDIZIONE E CONTROLLO DELLA  
CORTE DEI CONTI (APPROVATO DAL SENATO) (3430)*

---



ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A  
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 marzo 1993, n. 54, 15 maggio 1993, n. 143, 17 luglio 1993, n. 232, e 14 settembre 1993, n. 359.

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE  
DI CONVERSIONE AL DECRETO-  
LEGGE 15 NOVEMBRE 1993, N. 453**

*All'articolo 1:*

*al comma 1, dopo le parole: « sono istituite » sono inserite le seguenti: « ove non già esistenti »;*

*al comma 3, dopo le parole: « A tutte le sezioni » sono inserite le seguenti: « , comprese quelle già istituite, »;*

*dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

*« 4-bis. Della ricezione dei fascicoli è data comunicazione alle parti interessate e ai difensori costituiti, a cura della segreteria della Sezione »;*

*al comma 5, primo periodo, la parola: « Contro » è sostituita dalla seguente: « Avverso » e le parole: « cinque magistrati » sono sostituite dalle seguenti: « tre magistrati »;*

*al comma 7, secondo periodo, le parole: « sette magistrati » sono sostituite dalle seguenti: « cinque magistrati »;*

*al comma 8, terzo periodo, le parole: « 1° luglio 1994 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 1995 ».*

*All'articolo 2, comma 2, le parole da: « vice procuratore generale » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « procuratore regionale ».*

*L'articolo 3 è soppresso.*

*L'articolo 4 è soppresso.*

*All'articolo 5:*

*al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Nello stesso termine il presunto responsabile può chiedere di essere sentito personalmente »;*

*al comma 6, alla lettera b), sono soppresse le parole: « , nelle forme previste dal codice di procedura civile ».*

*All'articolo 6:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

*« 1. Per i giudizi in materia pensionistica pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 1 comma 4-bis, la parte che vi ha interesse deve proporre al presidente della sezione istanza per la prosecuzione del giudizio »;*

*il comma 7 è sostituito dal seguente:*

*« 7. I ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni civili, militari e di guerra devono contenere, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione del giudice, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda, con le relative conclusioni ».*

*L'articolo 7 è soppresso.*

*L'articolo 8 è soppresso.*

*L'articolo 9 è soppresso.*

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL  
TESTO DEL GOVERNO

## ART. 1.

*(Sezioni regionali della Corte dei conti).*

1. In tutte le regioni sono istituite sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa al territorio regionale e con sede nel capoluogo di regione.

2. Nella regione Trentino-Alto Adige sono istituite due sezioni giurisdizionali con sede in Trento e in Bolzano nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche e con circoscrizione estesa al rispettivo territorio provinciale.

3. A tutte le sezioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 9 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658.

4. Le sezioni regionali previste al comma 1 e al comma 2, ove non già costituite, vengono insediate entro sette mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro venti giorni dall'insediamento, sono trasmessi a ciascuna sezione regionale i fascicoli dei processi sui quali le singole sezioni sono chiamate a giudicare, fatta eccezione per i giudizi per i quali risulti già fissata l'udienza.

5. Contro le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali in materia di contabilità pubblica è ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali, che giudicano con cinque magistrati. L'appello è proponibile nel termine di sessanta giorni decorrenti, per il procuratore generale e per il procuratore regionale competente per territorio, dalla pubblicazione e, per il convenuto, dalla notificazione della sentenza.

6. Tutti i giudizi relativi ai residenti all'estero sono di competenza della sezione regionale del Lazio.

7. Le sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali, ovvero a richiesta del procuratore generale. Esse sono presiedute dal presi-

dente della Corte dei conti o da un presidente di sezione e giudicano con sette magistrati. Ad esse sono assegnati due presidenti di sezione e un numero di consiglieri determinato dal consiglio di presidenza della Corte dei conti all'inizio dell'anno giudiziario.

8. Dalla data di insediamento dell'ultima delle sezioni giurisdizionali regionali, sono soppresse la sezione III ordinaria per le pensioni civili, la sezione IV ordinaria per le pensioni militari, le cinque sezioni giurisdizionali speciali per le pensioni di guerra. Tali sezioni continuano a funzionare ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658. In ogni caso a decorrere dal 1° luglio 1994 le predette sezioni sono soppresse e i giudizi di competenza di sezioni giurisdizionali regionali non ancora insediate sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale del Lazio.

9. Alle esigenze di magistrati per le sezioni giurisdizionali regionali e per gli uffici del procuratore regionale provvede il consiglio di presidenza della Corte dei conti a mezzo di assegnazione su domanda degli interessati. Altri magistrati potranno essere assegnati, anche senza il loro consenso, per un periodo non superiore a due anni. Nel primo impianto e per un periodo non inferiore a due anni, alle occorrenze delle sezioni e delle procure regionali si provvede provvisoriamente, con magistrati assegnati anche d'ufficio.

10. L'articolo 42 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« ARTICOLO 42. - *(Posizione dei funzionari membri della commissione).* - I membri effettivi della commissione di controllo di cui alla lettera c) del precedente articolo sono esonerati da ogni obbligo di servizio presso l'amministrazione cui appartengono. ».

11. Alle segreterie delle sezioni giurisdizionali regionali e delle procure regionali sono preposti funzionari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

## ART. 2.

*(Pubblico ministero presso la Corte dei conti).*

1. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite ed alle sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale o da un vice procuratore generale.

2. Presso le sezioni giurisdizionali regionali le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un vice procuratore generale o da altro magistrato assegnato all'ufficio.

3. Il procuratore generale coordina l'attività dei procuratori regionali e, questi ultimi, quella dei magistrati assegnati ai loro uffici.

4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dall'articolo 74 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la Corte dei conti, per l'esercizio delle sue attribuzioni, può altresì delegare adempimenti istruttori a funzionari delle pubbliche amministrazioni e avvalersi di consulenti tecnici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

## ART. 3.

*(Azione di responsabilità).*

1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa.

2. Il diritto al risarcimento del danno per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il danno, ovvero, in caso di occultamento

doloso del danno, dalla data della sua scoperta. Per i fatti verificatisi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il termine decennale di prescrizione che, tuttavia, per la parte residua, non può avere durata superiore a cinque anni dalla data medesima.

3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.

4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti diversi da quelli di appartenenza.

## ART. 4.

*(Giudizi di conto).*

1. Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'articolo 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione.

## ART. 5.

*(Giudizi di responsabilità).*

1. Il procuratore regionale, prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, invita il presunto responsabile del danno



a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica della relativa comunicazione, le proprie deduzioni ed eventuali documenti.

2. Quando ne ricorrano le condizioni, anche contestualmente all'invito di cui al comma 1, il procuratore regionale può chiedere, al presidente della sezione competente a conoscere del merito del giudizio, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del convenuto, comprese somme e cose allo stesso dovute, nei limiti di legge.

3. Sulla domanda il presidente della sezione giurisdizionale regionale provvede con decreto motivato e procede contestualmente a:

a) fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice designato, entro un termine non superiore a quarantacinque giorni;

b) assegnare al procuratore regionale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto.

4. All'udienza di cui alla lettera a) del comma 3, il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con il decreto. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma 3 sono quadruplicati.

5. Con l'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, viene fissato un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito, presso la segreteria della sezione giurisdizionale regionale, dell'atto di citazione per il correlativo giudizio di merito. Il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento all'ufficio del procuratore regionale.

6. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2, il procuratore regionale, nelle istruttorie di sua competenza, può disporre:

a) l'esibizione di documenti, nonché ispezioni ed accertamenti diretti presso le

pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici;

b) il sequestro dei documenti, nelle forme previste dal codice di procedura civile;

c) audizioni personali;

d) perizie e consulenze.

7. Per il pagamento delle parcelle dovute ai consulenti tecnici si applica la procedura prevista dalla normativa vigente in materia di spese di giustizia.

8. Il limite di somma di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e all'articolo 49 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, è elevato a lire 5.000.000 e può essere aggiornato, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Corte dei conti.

#### ART. 6.

*(Giudizi in materia pensionistica).*

1. Per i giudizi in materia pensionistica pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il termine perentorio di un anno dalla data dell'insediamento della sezione giurisdizionale competente, la parte che vi ha interesse deve proporre al presidente della sezione istanza per la prosecuzione del giudizio.

2. La mancata o non tempestiva proposizione dell'istanza di cui al comma 1 produce l'estinzione del giudizio, che viene dichiarata d'ufficio.

3. In ogni altro caso il presidente della sezione fissa l'udienza per la trattazione, designando un magistrato relatore. La data dell'udienza viene comunicata, a cura della segreteria, con un preavviso di almeno sessanta giorni alle parti costituite, che possono produrre, con deposito

in segreteria, memorie e documenti sino al decimo giorno precedente la data di udienza.

4. L'amministrazione, ove non ritenga di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, può farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato.

5. I ricorsi possono essere proposti anche senza patrocinio legale, ma i ricorrenti non possono svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese. L'assistenza legale dei ricorrenti può essere svolta da professionisti iscritti all'albo degli avvocati o dei procuratori.

6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono e disciplinano le conclusioni e l'intervento del procuratore generale nei giudizi in materia di pensioni civili, militari e di guerra; è fatto salvo il potere dello stesso di ricorrere in via principale nell'interesse della legge.

7. I ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni civili, militari e di guerra sono soggetti alla disciplina tributaria delle controversie in materia civile e contengono, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione del giudice, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda, con le relative conclusioni.

8. Qualora il ricorrente non sia reperibile nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto, le notificazioni e le comunicazioni nei suoi confronti sono effettuate mediante deposito nella segreteria della sezione.

9. Avverso i provvedimenti che definiscono domande di aggravamento in conformità a giudizi delle commissioni mediche pensionistiche di guerra accettati dall'interessato, ovvero confermati dalla commissione medica superiore, il ricorso giurisdizionale è ammesso soltanto se la pretesa di diverso giudizio sanitario risulta documentata da perizia medica o certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche successivamente alla domanda di aggravamento o nei sei mesi antecedenti.

#### ART. 7.

*(Norme in materia di controlli della Corte dei conti).*

1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti generali di indirizzo, atti di programmazione comportanti spese;

d) provvedimenti di disposizione del demanio e patrimonio immobiliare eccedenti l'ordinaria amministrazione;

e) atti generali attuativi di norme comunitarie;

f) autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

g) provvedimenti che disciplinano l'esercizio di funzioni pubbliche autoritative relative ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

h) decreti che approvano contratti dei Ministeri, attivi, di qualunque importo, o passivi, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti d'opera, ovvero al maggior valore stabilito con successivo regolamento governativo, anche per singole categorie o tipologie di contratti;

i) decreti ministeriali di variazione del bilancio, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

l) atti di notevole rilievo finanziario che il Presidente del Consiglio dei Ministri richiama alla Corte dei conti di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo nel caso di carenze settoriali dei controlli interni segnalate dalla Corte dei conti nelle relazioni di cui al comma 7.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono esecutivi se la Corte non ne dichiara la non conformità a legge nel termine di trenta giorni dal ricevimento. L'esecutività è sospesa se nel termine suddetto la Corte richiede chiarimenti o elementi integrativi del giudizio; in tal caso il provvedimento diventa esecutivo se la Corte non ne dichiara la non conformità a legge entro trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'Amministrazione.

3. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1, ammessi a visto di legittimità dalla Corte dei conti, sono pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ove di essi non sia prevista la pubblicazione per esteso.

4. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

5. La Corte dei conti esercita il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio, verificando la legittimità e la regolarità dei conti, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione am-

ministrativa. La Corte definisce annualmente i criteri di riferimento del controllo.

6. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo sulla gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi statali di principio e di programma.

7. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure consequenzialmente adottate.

8. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

9. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva la disciplina in materia di controlli successivi previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.

## ART. 8.

*(Autonomia organizzativa e finanziaria).*

1. La Corte dei conti delibera con regolamento le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese.

2. A decorrere dall'anno 1995, la Corte dei conti provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti di un fondo iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## ART. 9.

*(Applicazione alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome).*

1. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. I principi da esse desumibili costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

## ART. 10.

*(Oneri finanziari).*

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 4.160 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il numero dei posti di dirigente di livello E previsti dal quadro E della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come sostituito dal quadro annesso alla legge 7 agosto 1985, n. 428, da ultimo integrato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 22 gennaio 1991, è aumentato di ventinove unità. Nella dotazione organica del personale appartenente all'ottava qualifica funzionale, profilo professionale « funzionario amministrativo contabile », determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 27 marzo 1992, sono sopresse quaranta unità.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 11.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

## ART. 1.

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

5-bis. L'appello proposto sospende l'esecuzione delle sentenze giurisdizionali in materia di contabilità pubblica.

1. 1.

Polizio.

## ART. 2.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: di qualifica pari a quella di Viceprocuratore generale.*

2. 1.

Polizio.

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

## ART. 2-bis.

*(Azione di responsabilità).*

1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.

2. Quando il fatto causativo del danno è dovuto all'azione od omissione di più soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, questa, nella sentenza di condanna, determina le responsabilità di ciascuno e quantifica le somme dovute senza vincoli di solidarietà.

3. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla data del fatto dannoso.

4. Qualora la prescrizione dell'azione al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. L'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata. Decorsi otto anni dalla data del fatto dannoso il procedimento si estingue.

5. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti diversi da quelli di appartenenza.

2. 01.

Polizio.

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

## ART. 2-bis.

*(Giudizi di conto).*

1. Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'articolo 29 dello stesso decreto, o siano state elevate contravvenzioni, il giudizio di conto si estingue.

2. Il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione.

2. 02.

Polizio.

## ART. 6.

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

## ART. 6-bis.

*(Norme in materia di controlli della Corte dei conti).*

1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

d) provvedimenti dei Comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);

e) autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

2. I provvedimenti sottoposti a controllo preventivo divengono efficaci se la Corte non ne dichiara la non conformità a legge nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se la Corte richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorso 30 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento diventa esecutivo se la Sezione del controllo non ne dichiara l'illegittimità o non adotta ordinanza istruttoria. In tale ultimo caso la Sezione del controllo si pronuncia definitivamente nei 30 giorni successivi dal ricevimento degli elementi da essa richiesti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

3. Le sezioni riunite dalla Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può richiedere il riesame degli atti entro 15 giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione; può altresì pronunciarsi sulla legittimità dei singoli atti delle amministrazioni dello Stato. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge

26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni del presente decreto, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

10. La Sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato è presieduta dal Presidente della Corte dei conti ed è costituita dai presidenti di sezione preposti al coordinamento del controllo preventivo e successivo e dai magistrati assegnati agli uffici di controllo. Essa delibera suddividendosi in collegi di sette magistrati determinati annualmente con riferimento a tipologie del controllo, settori e materie.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti,

approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la Sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la illegittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla Sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla Sezione del controllo.

13. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetarie, creditizie, mobiliari e valutarie.

#### 6. 01.

Polizio.

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

#### ART. 6-bis.

*(Autonomia organizzativa e finanziaria).*

1. La Corte dei conti delibera con regolamento le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese.

2. A decorrere dall'anno 1995, la Corte dei conti provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti di un fondo iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### 6. 02.

Polizio.

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**ART. 6-bis.**

*(Segreteria delle Sezioni riunite  
e della Procura generale).*

1. Alla Segreteria delle Sezioni riunite e alla Segreteria della Procura generale è preposto un dirigente di livello C.

**6. 03.**

Polizio.

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**ART. 6-bis.**

*(Applicazione alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome).*

1. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. I principi da esse desumibili costituiscono

altresi, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

**6. 04.**

Polizio.

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**ART. 6-bis.**

*(Componenti del Consiglio di Presidenza nominati dai Presidenti delle Camere).*

1. I componenti del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti nominati dai Presidenti delle Camere decadono dal loro mandato alla scadenza prevista dalla legge e non possono essere né prorogati, né confermati.

**6. 05.**

Polizio.



*DISEGNO DI LEGGE: S. 1660. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE 1993, N. 465, RECANTE PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SGRAVI CONTRIBUTIVI (APPROVATO DAL SENATO) (3520)*

---



ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE DI  
CONVERSIONE NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO  
APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 luglio 1993, n. 245, e 17 settembre 1993, n. 370.

ART. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 si provvede, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, e tenendo conto degli indirizzi della Unione Europea, alla definizione ed alla attribuzione, nei limiti dei fondi disponibili, degli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE 1993, N. 465**

*All'articolo 1, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:*

« 5-bis. I termini di cui all'articolo 10, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono differiti al 31 marzo 1994. I soggetti che non abbiano ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi possono provvedervi mediante versamento in un'unica soluzione entro tale termine ».

## ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

## ARTICOLO 1.

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1991, n. 214, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1993, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato articolo 59 dalla misura del 7,50 per cento, previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, alla misura del 6 per cento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per i nuovi assunti dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1992, nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma primo, del testo unico di cui al comma 1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 trovano applicazione i commi 4 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151.

4. Entro la data del 31 luglio 1993 i datori di lavoro sono tenuti a provvedere all'adeguamento dei pagamenti dei contributi previdenziali afferenti al mese di giugno 1993 in conseguenza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 3.052 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 2.355 miliardi e dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lire 697 miliardi, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, rispettivamente, al capitolo 9001 ed al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

## ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.



*PROPOSTA DI LEGGE: CELLAI ED ALTRI — MODIFICA ALL'ARTICOLO 18 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI RECANTI NORME PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MAGGIO 1957, N. 361, IN MATERIA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE NEI COLLEGI UNINOMINALI (3482)*

---





ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA  
DI LEGGE NEL TESTO DELLA COM-  
MISSIONE

ART. 1.

1. All'articolo 18, comma 4, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà ».

2. All'articolo 18-*bis*, comma 1, terzo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 4 agosto 1993, n. 277, le parole: « secondo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « secondo e terzo periodo ».



*DISEGNO DI LEGGE: S. 1711. — CONVERSIONE IN LEGGE,  
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 4 DICEMBRE  
1993, N. 496, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI SULLA  
RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTI-  
TUZIONE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA PROTE-  
ZIONE DELL'AMBIENTE (APPROVATO DAL SENATO) (3551)*

---



ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A  
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 agosto 1993, n. 274, e 2 ottobre 1993, n. 395.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE  
DI CONVERSIONE AL DECRETO-  
LEGGE 4 DICEMBRE 1993, N. 496

All'articolo 1 sono premessi i seguenti:

« ART. 01. — (Attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente). — 1. Ai fini del presente decreto, le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente consistono:

a) nella promozione, nei confronti degli enti preposti, della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi;

b) nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali;

c) nella elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente, nella elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale;

d) nella formulazione alle autorità amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti: i limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti; gli *standard* di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti; le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli

*standard* di qualità; le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio nonché gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero;

e) nella cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), nonché con le organizzazioni internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale;

f) nella promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e all'attività di *auditing* in campo ambientale;

g) nella verifica della congruità e della efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale nonché nella verifica della documentazione tecnica, che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale;

h) nei controlli di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente;

i) nell'attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;

l) nei controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e nei controlli in materia di protezione dalle radiazioni;

m) negli studi e nelle attività tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto ambientale;

n) in qualsiasi altra attività collegata alle competenze in materia ambientale.

2. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo e quelle amministrative di interesse nazionale spettanti, in base alla legislazione vigente, ai Servizi tecnici nazionali e, in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene e sanità pubblica, al Servizio sanitario nazionale.

3. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 e le Agenzie regionali e delle province autonome di cui all'articolo 03, ciascuna nell'ambito delle attribuzioni stabilite dal presente decreto, sono tenute a prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo ».

« ART. 02. — (Funzioni amministrative delle province). — 1. Le regioni nell'esercizio della potestà legislativa prevista dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'organica ricomposizione in capo alle province delle funzioni amministrative in materia ambientale di cui all'articolo 14 della stessa legge.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, le strutture tecniche provinciali dell'Agenzia regionale di cui all'articolo 03, sono poste alle dipendenze funzionali delle province, secondo criteri stabiliti in base ad apposite convenzioni stipulate con le regioni.

3. In attesa delle leggi regionali di cui all'articolo 03, le province esercitano le

funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177, già di competenza delle unità sanitarie locali, avvalendosi dei presidi multizonali di prevenzione e dei competenti servizi delle unità sanitarie locali.

4. Sulla base di accordi di programma promossi dalle regioni fra i soggetti interessati sono determinati i costi necessari per lo svolgimento delle attività di controllo ambientale di cui al presente articolo, da considerare ai fini della determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonché le modalità per il trasferimento dei relativi importi ai soggetti competenti. Le regioni, in conformità alle direttive all'uopo emanate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, curano annualmente la pubblicazione di relazioni preventive e consuntive, sulle attività di controllo provinciali indicanti, in particolare, quantità di mezzi personali, reali e finanziari disponibili, tipo e quantità dei controlli effettuati, tipo e quantità dei mezzi effettivamente utilizzati ».

« ART. 03. — (Agenzie regionali e delle province autonome). — 1. Per lo svolgimento delle attività di interesse regionale di cui all'articolo 01 e delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime regioni e province autonome con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono rispettivamente Agenzie regionali e provinciali, attribuendo ad esse o alle loro articolazioni territoriali le funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione, nonché il personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unità sanitarie locali adibiti alle attività di cui

all'articolo 01. Le Agenzie regionali e provinciali hanno autonomia tecnico-giuridica, amministrativa, contabile e sono poste sotto la vigilanza della presidenza della giunta provinciale o regionale.

2. Le Agenzie sono istituite senza oneri aggiuntivi per le regioni, utilizzando, oltre al personale di cui al comma 1, personale già in organico presso di esse o presso enti finanziati con risorse regionali. Corrispondentemente sono ridotti gli organici regionali, i relativi oneri e i trasferimenti destinati agli enti finanziati con risorse regionali da cui provenga il personale dell'Agenzia. Deve essere condotta una ricognizione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che sulla base di parametri quali la densità di popolazione, la densità di sorgenti inquinanti, la presenza di recettori particolarmente sensibili, la densità di attività produttive ed agricole, permetta di definire gli obiettivi del controllo ambientale per l'area di competenza delle Agenzie regionali e di strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale, finanziaria delle Agenzie regionali e delle loro articolazioni.

3. Al fine di assicurare efficacia e indirizzi omogenei all'attività di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientali, nonché di coordinamento con l'attività di prevenzione sanitaria, le Agenzie sono organizzate in settori tecnici corrispondenti alle principali aree di intervento e articolate in dipartimenti provinciali o subprovinciali e in servizi territoriali.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le leggi di cui al comma 1, provvedono a definire l'organizzazione nonché la dotazione tecnica e di personale e le risorse finanziarie delle Agenzie, con l'osservanza, per quanto riguarda l'aspetto sanitario, delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per le parti non in contrasto con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177. Esse stabiliscono le modalità di consulenza e di supporto all'azione

delle province, dei comuni e delle comunità montane, dei dipartimenti e dei servizi territoriali dell'Agenzia e fissano le modalità di integrazione e di coordinamento che evitino sovrapposizioni di funzioni e di attività con i servizi delle unità sanitarie locali.

5. Le Agenzie di cui al presente articolo collaborano con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1, cui prestano, su richiesta, supporto tecnico in attuazione delle convenzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 1. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale delle Agenzie di cui al presente articolo è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento.

6. Le Agenzie regionali per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali si avvalgono delle sezioni regionali dell'Albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. I rapporti fra le Agenzie e le sezioni regionali del predetto Albo sono regolati dall'accordo di programma di cui al comma 6 dell'articolo 1 del presente decreto ».

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

« ART. 1. — (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente). — 1. È istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), che svolge:

a) le attività tecnico-scientifiche di cui all'articolo 01, comma 1, di interesse nazionale;

b) le attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie di cui all'articolo 03 allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti;

c) le attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente e, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici.



2. L'ANPA fornisce al Ministro dell'ambiente tutti gli elementi tecnici e documentali in proprio possesso, nonché le elaborazioni utili per la predisposizione della relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. L'ANPA stipula con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano apposite convenzioni che prevedono la specializzazione di talune strutture tecniche delle Agenzie di cui all'articolo 03, al fine di assicurare sull'intero territorio nazionale il più efficace espletamento delle sue funzioni.

4. L'ANPA, anche sulla base di indicazioni espresse dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, stipula con il Ministro dell'ambiente e con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) apposita convenzione per l'individuazione delle attività di ricerca, finalizzate all'espletamento dei compiti dell'Agenzia, che l'ENEA dovrà svolgere sulla base di accordi di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 25 agosto 1991, n. 282. Per la medesima finalità l'ANPA stipula accordi di programma con enti e istituzioni di ricerca pubblici e privati.

5. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici, territoriali e locali e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva, che comunque raccolgano dati nel settore ambientale, devono trasmetterli all'ANPA, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 1-ter, comma 5.

6. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con apposito accordo di programma stipulato dall'ANPA con l'Unioncamere, vengono stabilite le modalità per l'integrazione con i dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese, la cui raccolta e informatizzazione spetta alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

7. L'ANPA, anche sulla base di apposite direttive del Ministro dell'ambiente, predispone un programma triennale della

propria attività. Nell'ambito di tale programma il consiglio di amministrazione dell'Agenzia adotta ogni anno il piano di lavoro.

8. L'ANPA fa parte del Sistema statistico nazionale ».

*Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:*

« ART. 1-bis. — (Disposizioni concernenti organismi operanti nel settore ambientale).

— 1. In sede di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, da effettuare entro il 31 dicembre 1994, si provvede anche al riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso il medesimo Ministero tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto e provvedendo altresì al conseguente trasferimento all'Agenzia del personale non più impiegato presso le suddette commissioni e i suddetti comitati e delle corrispondenti risorse finanziarie.

2. I componenti delle commissioni e dei comitati di cui al comma 1, trasferiti all'ANPA ai sensi del medesimo comma, continuano a prestare la propria attività nell'ambito dell'Agenzia in analoga posizione e con analoghe funzioni fino alla scadenza dell'incarico. Qualora siano appartenenti al personale civile e militare dello Stato e degli enti pubblici, anche economici, essi, alla scadenza dell'incarico, sono inquadrati a domanda nel ruolo organico dell'ANPA.

3. Con apposito regolamento si provvede anche al riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso altri Ministeri, istituti ed enti pubblici, tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1-ter, comma 5, del presente decreto, le iniziative adottate in attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema

informativo e di monitoraggio ambientale e le relative dotazioni tecniche sono trasferite all'ANPA secondo le modalità definite con il medesimo regolamento. È abrogato l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183. Restano ferme tutte le altre competenze dei Servizi tecnici nazionali.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), i relativi compiti, il personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie sono trasferiti all'ANPA. A decorrere dalla stessa data sono abrogati l'articolo 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85, e l'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282.

6. Per le attività relative all'ambiente marino l'ANPA si avvale dell'Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica applicata al mare (ICRAM), che è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente. Le modalità di coordinamento ed integrazione tra l'ANPA e l'ICRAM, nonché le norme di organizzazione e le competenze dell'ICRAM sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In applicazione del presente comma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, il contributo ordinario per le spese relative al funzionamento dell'ICRAM è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

7. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Il contingente di personale di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è composto anche mediante apposito comando di dipendenti di ogni altra amministrazione dello Stato o delle società a partecipazione statale di prevalente interesse pubblico ovvero mediante ricorso alla mobilità volontaria e

d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia ».

« ART. 1-ter. — (Ordinamento dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente). — 1. L'ANPA ha personalità giuridica, è sottoposta al controllo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Essa è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente.

2. Sono organi dell'ANPA:

a) il consiglio di amministrazione, composto di tre membri aventi comprovata competenza e adeguata esperienza nei settori attribuiti all'Agenzia, designati dal Ministro dell'ambiente. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dura in carica tre anni ed elegge al proprio interno il presidente che ha la legale rappresentanza dell'ente;

b) il direttore scelto tra persone di adeguata qualificazione scientifica, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. Il direttore dura in carica cinque anni e può essere confermato per una sola volta;

c) il collegio dei revisori dei conti, composto di due membri effettivi e due membri supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

3. Gli emolumenti dei membri del consiglio di amministrazione, del direttore e dei membri del collegio dei revisori dei conti sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è adottato lo statuto dell'ANPA, che definisce i poteri e le funzioni dei suoi organi. Con la medesima procedura sono adottate le modifiche allo statuto.

5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità dell'organizzazione dell'ANPA in strutture operative.

6. I regolamenti interni sono approvati dal consiglio di amministrazione dell'ANPA ».

*L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

« ART. 2. — (Disposizioni concernenti il personale dell'ANPA). — 1. Alla copertura dell'organico dell'ANPA si provvede, nell'ordine:

a) mediante l'inquadramento del personale trasferito ai sensi dell'articolo 1-bis, commi 1 e 5, e del comma 3 del presente articolo;

b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

c) mediante l'inquadramento del personale che ne faccia domanda ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2.

2. Entro il 31 dicembre 1994 il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede a ricoprire posti in organico mediante inquadramento, anche a domanda, di almeno 150 unità di personale dell'ENEA diverso da quello di cui all'articolo 1-bis, comma 5. Entro la medesima data il Ministro dell'ambiente, mediante apposita conferenza di servizi con i Ministri interessati, provvede ad inquadrare nell'organico dell'ANPA, anche a domanda, almeno 150 unità di personale,

con trattamenti economici similari, proveniente dall'Istituto superiore di sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dalle unità sanitarie locali e da altre amministrazioni pubbliche. Con gli stessi provvedimenti potranno altresì essere trasferiti all'ANPA beni patrimoniali funzionali all'attività dell'Agenzia. L'ANPA può inoltre avvalersi di personale dipendente da altre amministrazioni e da enti pubblici in posizione di comando o di fuori ruolo, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti.

3. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 1, lettere a) e c), e al comma 2 sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'ANPA. In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

4. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale inquadrato nell'organico dell'ANPA ai sensi del comma 1, lettere a) e c), e del comma 2 del presente articolo è mantenuto *ad personam* fino ad assorbimento il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

*Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:*

« ART. 2-bis. — (Disposizioni sul personale ispettivo). — 1. Nell'espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui al presente decreto, il personale ispettivo dell'ANPA, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, e delle Agenzie di cui all'articolo 03 può accedere agli impianti e alle sedi di attività e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è

munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo ».

« ART. 2-ter. — (Norme regolamentari). —

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dell'istruttoria per la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 01 del presente decreto relativamente alle attività produttive di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere.

2. Il regolamento di cui al comma 1 si conforma ai seguenti criteri e principi:

a) svolgimento dell'istruttoria rispettivamente da parte dell'ANPA e delle Agenzie regionali, anche attraverso l'individuazione di responsabili dell'istruttoria;

b) affidamento delle funzioni rispettive a funzionari designati dagli organi tecnici rispettivamente dell'ANPA e delle Agenzie regionali;

c) previsione di apposite conferenze di servizio indette dai responsabili delle istruttorie di cui alla lettera a), per acquisire le intese, i concerti, i nullaosta o gli assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche interessate anche ai fini degli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

d) contenimento del numero delle fasi procedurali e dei termini per la conclusione del procedimento entro i li-

miti strettamente necessari per l'effettuazione di verifiche ed accertamenti;

e) predisposizione di una apposita scheda di informazione per cittadini e lavoratori.

3. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 14, 15, 16, comma 1, lettera a), 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 ».

*L'articolo 3 è soppresso.*

*L'articolo 4 è soppresso.*

*L'articolo 5 è sostituito dal seguente:*

« ART. 5. — (Norma transitoria). — 1. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela ambientale, i presidi multizonali di prevenzione di cui agli articoli 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed i servizi delle unità sanitarie locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività in materia ambientale, continuano a svolgere, a supporto degli enti pubblici istituzionalmente competenti, le attività tecniche esercitate fino all'emanazione delle leggi regionali o provinciali di cui all'articolo 03, comma 1, del presente decreto ».

*L'articolo 6 è sostituito dal seguente:*

« ART. 6. — (Disposizioni finanziarie). —

1. Per le spese di gestione e di funzionamento dell'ANPA e per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite dal presente decreto, oltre alle risorse finanziarie di cui agli articoli 1-bis e 2, comma 3, è assegnato all'Agenzia un contributo dello Stato di lire 5.050 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.450 milioni a decorrere dall'anno 1995. Al relativo onere si prov-

vede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

*L'articolo 7 è sostituito dal seguente:*

« ART. 7. — (Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano). — 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, fino all'adozione da parte delle stesse di apposite normative ».

#### ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

##### ART. 1.

*(Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente).*

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), cui sono attribuite le competenze riguardanti le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente, ivi comprese quelle in materia di tutela dall'inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177.

2. L'ANPA svolge attività di consulenza e di supporto tecnico-scientifico del

Ministero dell'ambiente nonché, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici, in collegamento con l'Agenzia europea per l'ambiente.

3. Restano ferme le competenze spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché al Servizio sanitario nazionale in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, di igiene e sanità pubblica.

4. L'ANPA ha personalità giuridica, è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

5. Sono organi dell'ANPA:

a) il comitato amministrativo;

b) il comitato scientifico;

c) il direttore dell'Agenzia, che ne ha la legale rappresentanza;

d) il collegio dei revisori.

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le competenti commissioni parlamentari, sono disciplinati le attribuzioni, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, ivi comprese la determinazione della dotazione organica e la tabella di equiparazione fra le posizioni funzionali del personale rivestite presso le amministrazioni di provenienza e quelle dell'Agenzia stessa.

## ART. 2.

(Personale dell'ANPA).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), il relativo personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie sono trasferiti all'ANPA.

2. Alla copertura dell'organico si provvede nell'ordine:

a) mediante l'inquadramento del personale trasferito ai sensi del comma 1;

b) mediante le procedure di mobilità e concorsuali di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

c) mediante l'inquadramento a domanda, d'intesa con le amministrazioni vigilanti e di appartenenza, di un numero massimo di duecento unità di personale dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, delle unità sanitarie locali, di altre amministrazioni pubbliche, nonché dell'ENEA, con corrispondente riduzione dell'organico delle amministrazioni e degli enti di provenienza.

3. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale inquadrato nei ruoli organici dell'ANPA, ai sensi del comma 2, è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento alla data dell'inquadramento. Il relativo onere è a carico degli enti di provenienza. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta e d'intesa con le amministrazioni competenti, sono disciplinati i conseguenti rapporti finanziari, nonché, ove del caso, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il personale dell'ANPA e delle strutture tecniche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nell'espletamento delle fun-

zioni di cui al presente decreto, può accedere agli impianti e alle sedi di attività, nonché richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari.

## ART. 3.

(Organizzazione territoriale dei servizi di controllo ambientale).

1. Le regioni provvedono con proprie leggi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) all'istituzione di strutture tecniche, operanti di norma su base provinciale, attribuendo ad esse compiti, dotazioni tecniche, personale e risorse finanziarie nell'ambito della complessiva riorganizzazione dei servizi regionali;

b) all'organica ricomposizione in capo alle province delle funzioni amministrative in materia ambientale di cui agli articoli 3 e 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Le strutture tecniche di cui al comma 1, lettera a), svolgono anche attività di consulenza e di supporto tecnico dell'ANPA, tramite apposite convenzioni.

3. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono attribuite alle province, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni amministrative di controllo ambientale, ferme restando le vigenti disposizioni delle leggi statali, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assegnano le medesime funzioni o parte di esse alla regione o alla provincia autonoma e fatto salvo l'esercizio della potestà legislativa regionale di cui all'articolo 3 della stessa legge n. 142 del 1990.

4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, le strutture tecniche di cui al comma 1, lettera a), sono poste alle dipendenze funzionali delle province, secondo i criteri stabiliti in base ad apposite convenzioni stipulate con le regioni.

## ART. 4.

*(Disciplina provvisoria  
dei controlli ambientali).*

1. In attesa delle leggi regionali previste dall'articolo 3, le province esercitano le funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177, prima di competenza delle unità sanitarie locali, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione e dei competenti servizi delle unità sanitarie locali.

## ART. 5.

*(Disposizioni transitorie).*

1. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 6, per consentire l'avvio dell'organizzazione e dell'attività dell'ANPA, il Ministro dell'ambiente può avvalersi, fino al 31 dicembre 1994, di un contingente di personale di non oltre cinquanta unità, in servizio presso l'ENEA-DISP o altre amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), ivi compreso il personale di ruolo del Ministero dell'ambiente, da collocare in posizione di comando fino alla stessa data.

2. Il Ministro dell'ambiente nomina un responsabile dell'Agenzia.

## ART. 6.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. Per le spese di gestione e di funzionamento dell'ANPA e per l'esercizio delle sue competenze, oltre alle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 1, è assegnato all'Agenzia un contributo dello Stato di lire 5.050 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.450 milioni annui a decorrere dal 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo

delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1993-95 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 7.

*(Regioni a statuto speciale  
e province autonome di Trento e Bolzano).*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

## ART. 8.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

## ART. 01.

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: dell'esercizio con le seguenti: del supporto tecnico all'esercizio.*

01. 1.

Governo.

*Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le competenze in materia del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

01. 2.

Governo.

*Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:*

*m-bis) nelle funzioni di cui alla legge 28 dicembre 1993, n. 549.*

01. 3.

Governo.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Sono fatte salve le competenze del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché le attribuzioni tecniche e di controllo e quelle amministrative, spettanti in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, e di igiene e di sanità pubblica al Servizio sanitario nazionale.

01. 4.

Governo.

ART. 02.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498 con le seguenti: per i servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione.*

02. 1.

Governo.

ART. 03.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma:*

*al medesimo periodo, sopprimere le parole: e province autonome;*

*al medesimo periodo, sostituire le parole: rispettivamente Agenzie regionali e provinciali con le seguenti: Agenzie regionali;*

*al secondo periodo, sopprimere le parole: e provinciali;*

*al comma 4:*

*al primo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.*

03. 1.

Governo.

ART. 1.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: ricerca scientifica e tecnologica inserire le seguenti: e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

1. 1.

Governo.

ART. 1-bis.

*Al comma 1, sostituire le parole da: dell'articolo 6 fino a: 31 dicembre 1994 con le seguenti: dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.*

1-bis. 1.

Governo.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatte salve le competenze istituzionali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

1-bis. 2.

Governo.



## ART. 1-ter.

*Al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri inserire le seguenti: previa deliberazione del Consiglio dei ministri.*

## 1-ter. 1.

Governo.

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: due membri effettivi con le seguenti: tre membri effettivi.*

## 1-ter. 2.

Governo.

*Al comma 5, dopo le parole: Ministro dell'ambiente inserire le seguenti: , del Ministro del tesoro.*

## 1-ter. 3.

Governo.

## ART. 2.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: almeno 150 unità con le seguenti: non più di 150 unità.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: almeno 150 unità con le seguenti: non più di 150 unità.*

## 2. 1.

Governo.

*Al comma 2, sopprimere il terzo e il quarto periodo.*

## 2. 2.

Governo.

## ART. 2-ter.

*Sopprimerlo.*

## 2-ter. 1.

Governo.

## ART. 7.

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

## ART. 7-bis.

*(Integrazione dei criteri di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 517).*

1. Ai fini dell'esercizio delle deleghe legislative e della potestà regolamentare, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Governo terrà conto delle attribuzioni conferite all'ANPA con il presente decreto, anche al fine di evitare duplicazioni di competenze organizzative, funzionali e di spesa, adottando le opportune norme di raccordo.

## 7. 01.

Governo.



*COMUNICAZIONI*

---



**Missioni vevoli nella seduta antimerediana del 12 gennaio 1994.**

Artioli, Caldro, Giorgio Carta, Silvia Costa, d'Aquino, de Luca, De Paoli, Fincato, Matulli, Pioli, Pisicchio, Rodotà, Sacconi, Silvestri, Tassone.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 11 gennaio 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CELLAI e TISCAR: « Nuove norme in materia di affidamento dei figli e disciplina dei consultori familiari » (3598);

BETTIN: « Norme per l'assicurazione contro la tubercolosi e l'AIDS » (3599);

GHEZZI ed altri: « Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, di efficacia dei contratti collettivi di lavoro e principi in tema di democrazia industriale » (3600);

BIONDI: « Integrazione all'articolo 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390, in materia di estensione alle associazioni d'arma e combattentistiche delle agevolazioni nella locazione o concessione di immobili demaniali o patrimoniali dello Stato » (3601).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di atti normativi comunitari a Commissioni.**

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea n. L334 del 31 dicembre 1993,

sono stati pubblicati i seguenti atti normativi comunitari.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, i suddetti documenti sono deferiti per l'esame alle sottoindicate Commissioni permanenti, con il parere della Commissione speciale per le politiche comunitarie:

*alla X Commissione (Attività produttive):*

Direttiva 93/113/CEE — Direttiva 93/113/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1993, relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali;

*alla XII Commissione (Affari sociali):*

Direttiva 93/114/CEE — Direttiva 93/114/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1993, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali;

Direttiva 93/113/CEE — Direttiva 93/113/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1993, relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali;

*alla XIII Commissione (Agricoltura):*

Direttiva 93/113/CEE — Direttiva 93/113/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1993, relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali;

Direttiva 93/114/CEE — Direttiva 93/114/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1993, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

**Trasmissioni dall'Assemblea  
parlamentare della UEO.**

Il Presidente dell'Assemblea parlamentare della UEO ha trasmesso i testi di 9 raccomandazioni e di 4 risoluzioni adottate da quel Consesso nel corso della I parte della 39ª sessione ordinaria (14-17 giugno 1993):

Raccomandazione relativa alla cooperazione tecnica nel quadro del Trattato cielo aperto (doc. XII bis, n. 23).

Raccomandazione relativa alla sicurezza nel Mediterraneo (doc. XII-bis, n. 24).

Raccomandazione relativa all'interpretazione dell'articolo XII del Trattato di Bruxelles modificato (doc. XII-bis, n. 25).

Raccomandazione relativa alla politica europea di sicurezza. Risposta al 38° rapporto annuale del Consiglio (doc. XII-bis, n. 26).

Raccomandazione relativa alla situazione nella ex Jugoslavia (doc. XII-bis, n. 27).

Raccomandazione relativa alle operazioni delle Nazioni Unite — interazione con l'UEO (doc. XII-bis, n. 28).

Raccomandazione relativa alle iniziative dell'UEO concernenti il Danubio e l'Adriatico — Risposta al 38° rapporto annuale del Consiglio (doc. XII-bis, n. 29).

Raccomandazione relativa alla situazione in Somalia (doc. XII-bis, n. 30).

Raccomandazione relativa alla difesa antimissilistica per l'Europa, conclusioni scaturite dal Colloquio (doc. XII-bis, n. 31).

Risoluzione relativa alla cooperazione tecnica nel quadro del Trattato cielo aperto (doc. XII-bis, n. 32).

Risoluzione relativa alle operazioni delle Nazioni Unite — interazione con l'UEO (doc. XII-bis, n. 33).

Risoluzione sulla politica di comunicazione dell'Assemblea (doc. XII-bis, n. 34).

Risoluzione relativa alla situazione in Timor orientale (doc. XII-bis, n. 35).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125 del

regolamento, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*alla III Commissione:* Raccomandazione relativa alla cooperazione tecnica nel quadro del Trattato cielo aperto (doc. XII-bis, n. 23);

*alla III Commissione:* Raccomandazione relativa alla sicurezza nel Mediterraneo (doc. XII-bis, n. 24);

*alla III Commissione:* Raccomandazione relativa all'interpretazione dell'articolo XII del Trattato di Bruxelles modificato (doc. XII-bis, n. 25);

*alla III Commissione:* Raccomandazione relativa alla politica europea di sicurezza. Risposta al 38° rapporto annuale del Consiglio (doc. XII-bis, n. 26);

*alla III Commissione:* Raccomandazione relativa alla situazione nella ex Jugoslavia (doc. XII-bis, n. 27);

*alla III Commissione:* Raccomandazione relativa alle operazioni delle Nazioni Unite — interazione con l'UEO (doc. XII-bis, n. 28);

*alla III Commissione:* Raccomandazione relativa alle iniziative dell'UEO concernenti il Danubio e l'Adriatico — Risposta al 38° rapporto annuale del Consiglio (doc. XII-bis, n. 29);

*alla IV Commissione:* Raccomandazione relativa alla situazione in Somalia (doc. XII-bis, n. 30);

*alla III Commissione:* Raccomandazione relativa alla difesa antimissilistica per l'Europa, conclusioni scaturite dal Colloquio (doc. XII-bis, n. 31);

*alla III Commissione:* Risoluzione relativa alla cooperazione tecnica nel quadro del Trattato cielo aperto (doc. XII-bis, n. 32);

*alla III Commissione:* Risoluzione relativa alle operazioni delle Nazioni Unite — interazione con l'UEO (doc. XII-bis, n. 33);

*alla III Commissione:* Risoluzione sulla politica di comunicazione dell'Assemblea (doc. XII-bis, n. 34);

*alla III Commissione: Risoluzione relativa alla situazione in Timor orientale (doc. XII-bis, n. 35),*

*nonché, per il prescritto parere, alla III Commissione e alla Commissione speciale per le politiche comunitarie.*

#### **Trasmissioni dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.**

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha trasmesso i testi di quattro raccomandazioni adottate dal quel Consesso, due nel corso della IV parte della 44a sessione ordinaria, una dalla Commissione permanente il 5 novembre 1992 ed una nel corso della VI parte della 44a sessione ordinaria:

Raccomandazione relativa al Vertice di Vienna (8-9 ottobre 1993) (doc. XII-bis, n. 22).

Raccomandazione relativa alla crisi nella ex Jugoslavia (doc. XII-bis, n. 36).

Raccomandazione relativa alle centrali nucleari in Europa centrale ed orientale (doc. XII bis, n. 37).

Raccomandazione relativa ad un protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (doc. XII-bis, n. 38).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma del regolamento, deferiti alle sottoindicate commissioni permanenti:

*alla III Commissione: Raccomandazione relativa al Vertice di Vienna (8-9 ottobre 1993) (doc. XII-bis, n. 22);*

*alla III Commissione: Raccomandazione relativa alla crisi nella ex Jugoslavia (doc. XII-bis, n. 36);*

*alla VIII Commissione: Raccomandazione relativa alle centrali nucleari in Europa centrale ed orientale (doc. XII-bis, n. 37);*

*alla I Commissione: Raccomandazione relativa ad un protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (doc. XII-bis, n. 38),*

*nonché, per il prescritto parere, alla III Commissione e alla Commissione speciale per le politiche comunitarie.*

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*